



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D’Alia	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23887** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 36772** avente ad oggetto la gestione contabile del tesoriere della Regione Calabria per l’**esercizio finanziario 2018** da parte di Banche Popolari Unite, oggi BPER, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Mario Giudice del foro di Palermo, presso il cui studio in Palermo, alla Piazza Sturzo n. 14 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

All’udienza del 14.01.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l’Avv. Noemi Lucia per delega dell’Avv. Mario Giudice, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con l'iniziale relazione di irregolarità n. 514/2023 del 27 dicembre 2023, il Magistrato designato per l'istruzione del conto in epigrafe aveva evidenziato taluni profili di irregolarità, vieppiù superati in corso di istruttoria.

In particolare, il conto depositato presso la Segreteria della Sezione risultava firmato per regolarità dal dirigente del settore Bilancio dell'Amministrazione (dott.ssa Stefania Bonaiuto), ma non dall'agente contabile tesoriere. In sede istruttoria è stata pertanto chiesta la trasmissione del conto giudiziale firmato dall'agente contabile (sullo stesso documento già vistato per regolarità dalla dott.ssa Bonaiuto). In sede di riscontro l'Amministrazione non ha puntualmente ottemperato, ma ha trasmesso *“la nota accompagnatoria del Conto del Tesoriere, dalla quale si evince, oltre la sottoscrizione da parte dell'agente contabile, anche il visto di regolarità da parte della Dottoressa Bonaiuto”*. Tale lettera accompagnatoria del conto, sottoscritta dall'Istituto tesoriere, espone i dati contabili riassuntivi della gestione che corrispondono ai totali esposti nel quadro riassuntivo della gestione di cassa.

Il magistrato istruttore, premessa la procedibilità del conto in esame, richiamando la giurisprudenza della Sezione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Calabria, sentenza n. 222/2023), ha richiamato le fonti che disciplinano il servizio di tesoreria. In particolare, la convenzione di servizio di tesoreria rep. n. 13827

del 31/10/2007 e il decreto dirigenziale del 12 marzo 2007 di

Aggiudicazione gara per l'affidamento del servizio di tesoreria

della Regione Calabria al RTI Banca Carime (capofila), Banca

Nazionale del Lavoro e San Paolo Banco di Napoli.

Atteso che la convenzione (articolo 4) prevedeva una durata di

“cinque anni a decorrere dalla data della presente convenzione

[...] La Regione si riserva, alla scadenza del contratto, di

esercitare la facoltà di affidamento del suddetto servizio al

medesimo contraente, per un ulteriore triennio, ai sensi dell’art.

7, comma 2, lettera f) del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

157 e successive modificazioni”, è stato chiesto all’Ente di

trasmettere la convenzione vigente nell’esercizio di riferimento

(2018) e/o documentazione relativa alla disciplina del servizio

di tesoreria considerato che non si rilevava in atti

documentazione a supporto della persistente vigenza della

convenzione trasmessa.

Il magistrato designato ha evidenziato che la questione relativa

alla perdurante validità della convenzione del 2007 è stata

affrontata dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Calabria -

Catanzaro, sentenza n. 1094/2023) e da questa Sezione (Corte

dei conti, Sezione giurisdizionale Calabria, sentenza n.

222/2023 cit.), che ha concluso nel senso della validità fino al

31/12/2023.

Quanto al profilo soggettivo, il conto giudiziale risulta reso dalla

UBI BANCA SPA quale tesoriere della Regione Calabria.

Dalla deliberazione di approvazione del conto del tesoriere (deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 21/5/2019) si apprende che *“il servizio di Tesoreria regionale è stato gestito nell’anno 2018 dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito fra gli Istituti di Credito UBI Banca Carime S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e San Paolo Banco di Napoli S.p.a.)”*. La UBI BANCA SPA ha poi effettuato la cessione del ramo di azienda alla BPER BANCA SPA.

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti in merito al subentro di BPER SPA quale tesoriere; la richiesta non è stata riscontrata.

Nella relazione è dato atto della circostanza che la questione è comunque nota per essere stata affrontata nell’esame giudiziale dei conti n. 35326 e 36774, nonché nella recente sentenza di questa Sezione n. 222/2023 cit.

In proposito, nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2021, si legge che hanno costituito oggetto di cessione (*cfr. punto xvi*) *“le convenzioni/rapporti di tesoreria/cassa di enti vari radicati nelle Filiali Cedute (insieme a tutti i rapporti, con i relativi enti o altra clientela, a tali contratti di tesoreria connessi o collegati, anche se oggetto di sequestro o pignoramento presso terzi promossi nei confronti degli enti), ivi compresi gli oneri/obblighi derivanti dalle garanzie (crediti di firma, eventuali depositi cauzionali) rilasciate da terzi nell’interesse di UBI a favore degli enti, nonché le garanzie (crediti di firma, eventuali depositi*

cauzionali) rilasciate da UBI nell'interesse degli enti; [...] xxi) i beni, i diritti, le passività di qualunque natura, gli effetti negativi e i rapporti (attivi e passivi), compreso qualunque contenzioso attivo e passivo, ragione e pretesa (anche di danni), azione, reclamo, esposto, domanda riconvenzionale, difesa, eccezione, procedimento o processo, anche arbitrale, di qualsiasi natura (civile, anche per responsabilità civile da reato, penale o amministrativa), avanti qualsiasi Autorità (inclusa la Banca d'Italia e l'Arbitro Bancario e Finanziario), pregresso, pendente o potenziale, relativo o comunque connesso a rapporti inclusi nel Ramo UBI ovvero a rapporti estinti a suo tempo intrattenuti con le Filiali Cedute se relativi a clienti che abbiano, alla Data di Efficacia, rapporti in essere con le medesime, incluse le transazioni, purché stipulate entro tale data". Quanto alla data di efficacia è previsto che "la cessione [...] è soggetta al termine iniziale di efficacia coincidente con le ore 00:01 [...] del giorno 22 febbraio 2021 [...]".

Nella disamina del Magistrato istruttore appare corretto individuare, stante l'esercizio finanziario di riferimento e la data di deposito del conto, in UBI BANCA SPA l'agente contabile del conto in esame, ferme rimanendo eventuali conseguenze sostanziali in capo a BPER (cessionaria del ramo di azienda).

È stata rappresentata, inoltre, l'avvenuta fusione per incorporazione di UBI BANCA SPA in INTESA SAN PAOLO SPA del 29 settembre 2021.

Per quanto utile ai fini delle valutazioni del Collegio, la relazione ha evidenziato, infine, che con la citata sentenza n. 222/2023 questa Sezione ha affermato la legittimazione passiva esclusivamente della **BPER BANCA SPA**, quale mandataria del RTI aggiudicatario del servizio di tesoreria, tenuto conto dei mutamenti societari avvenuti nell'ambito del raggruppamento nel corso della gestione del servizio di tesoreria.

Nel merito, la relazione di irregolarità ha evidenziato quanto segue:

- addebito interessi passivi su anticipazione di tesoreria: non risulta ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'esercizio considerato;
- oneri diversi e/o maggiori di quelli pattuiti per il Servizio di Tesoreria: tendenziale gratuità del servizio;
- tempestività dei pagamenti: scadenze rispettate;
- tempestività pagamento oneri previdenziali: scadenze rispettati e pagamenti quietanzati;
- pagamenti in misura maggiore rispetto alle previsioni di bilancio: non risultano.

L'unico profilo di irregolarità ha riguardato i conti postali.

In particolare, non è stato possibile individuare univocamente la reversale di riferimento per i seguenti prelievi:

- 1) conto postale n. 7889: assegni n. 7218139952 (euro 35.000), n. 7218139953 (euro 60.000), n. 7218139554

	(euro 30.000), n. 7218139955 (euro 40.000), n. 7218139961 (euro 10.000);	
	2) conto postale n. 11047883: assegno n. 7215365938 (euro 20.000), n. 7215365937 (euro 20.000, non coperto per l'intero importo);	
	3) conto postale n. 13671888: assegno n. 7218139859 (euro 60.000, non coperto per l'intero importo), n. 7223637875 (euro 90.000, non coperto per l'intero importo);	
	4) conto postale n. 15229891: assegno n. 7210550570 (euro 50.000), n. 7218139861 (euro 1.000.000);	
	5) conto postale n. 15562887: assegno n. 7210550591 (euro 69.000), n. 7210550592 (euro 55.000), n. 7210550593 (euro 35.000), n. 7210550594 (euro 35.0000), n. 7210550595 (euro 75.000), n. 7210550597 (euro 25.000), n. 7210550598 (euro 30.000), n. 7210550599 (euro 35.000), n. 7210550600 (euro 35.000), n. 7215365992 (euro 55.000).	
	6) conto postale n. 15695885: assegno n. 7146232753 (euro 35.000);	
	7) conto postale n. 36028884: assegno n. 7195795477 (euro 75.000), n. 7195795477 (euro 70.000), n. 7195795478 (euro 65.000), n. 7195795479 (euro 125.000), n. 7195795480 (euro 115.000), n.	

7195795481 (euro 80.000), n. 7195795482 (euro 90.000), n. 7215365086 (euro 75.000);

8) conto postale n. 49834765: assegno n. 7195795490 (euro 450.000), n. 7195795491 (euro 2.070.000), n. 7195795492 (euro 390.000), n. 7195795490 (140.000), n. 7195795490 (euro 345.000), n. 7215365112 (euro 290.000);

9) conto postale n. 67211359: assegno n. 7128996119 (euro 280.000);

10) conto postale n. 75733964: assegno n. 7125461702 (euro 30.000);

11) conto postale n. 75734830: assegno n. 7184509528 (euro 30.000), n. 7184509529 (euro 40.000), n. 7184509530 (euro 10.000), n. 7215364831 (euro 20.000), n. 7215364832 (euro 10.000).

Alla luce dei suddetti rilievi, la corretta gestione dei conti postali è stata deferita al Collegio.

2. Con decreto presidenziale n. 540/2023 del 27.12.2023 era fissata la prima udienza del giudizio per il giorno 9 luglio 2024.

3. La difesa dell'Istituto Tesoriere si è costituita nei termini a mezzo memoria difensiva del 18.06.2024 con cui, quanto alla legittimazione passiva e alla durata della convenzione, ha argomentato che, se il Collegio intende dare continuità alla precedente sentenza n. 222/2023 della Sezione, la questione è

superata; diversamente deve essere integrato il contraddittorio nei confronti della BNL Paribas (facente parte del RTI a cui l'amministrazione non ha notificato la relazione né il decreto). Nel merito, che l'irregolarità concerne unicamente la mancanza delle reversali d'incasso sui conti correnti.

A tal proposito, in allegato alla memoria, ha depositato i documenti attestanti il riversamento delle somme, evidenziando taluni errori nella relazione. Indi ha concluso chiedendo, in via preliminare, di valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio verso BNL e nel merito ritenere corretta la gestione e dichiarare cessata la materia del contendere.

4. In esito alla prima udienza del 09.07.2024, il Collegio ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria alla luce della nuova documentazione prodotta dal Tesoriere, con relazione integrativa da depositare entro il 01.11.2024 e fissato, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 14.01.2025.

5. Con relazione integrativa del 31.10.2024, il Magistrato istruttore ha riscontrato *“positivamente la gestione dei conti postali per gli aspetti sui quali erano state sollevate criticità”* concludendo per l'approvazione del conto ed il discarico del contabile.

6. Con memoria del 25.11.2024, la difesa dell'istituto Tesoriere ha concluso come da memoria costitutiva in atti per la regolarità della gestione ed il discarico dell'agente.

7. All'udienza del 14.01.2025 l'Avv. Lucia si è riportata integralmente alla memoria depositata insistendo per le conclusioni ivi rassegnate, mentre il Pubblico Ministero ha concluso per l'accertamento della regolarità del conto con discarico dell'agente contabile.

DIRITTO

1. Sull'eccezione difetto di legittimazione passiva.

Il Collegio intende dare continuità al *decisum* di cui alla sentenza n. 222/2023 del 14.12.2023 di questa Sezione (cfr. sul punto, in particolare, pagg. 19 e seguenti della sentenza), attesa la sovrapponibilità delle due fattispecie, ferma restando la diversità delle gestioni finanziarie di riferimento.

Di conseguenza, deve essere affermata la legittimazione passiva esclusiva in capo a BPER SpA (cessionaria di tutti i rapporti attivi e passivi prima facenti capo a UBI BANCA Spa) quale agente tesoriere della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2018.

2. Merito.

La gestione di UBI Banca Spa/BPER Spa relativa al conto giudiziale n. 36772 deve essere dichiarata regolare e l'agente, pertanto, discaricato da ogni eventuale addebito.

Anche in questo caso, parallelamente all'esercizio finanziario 2017 (definito con la sentenza n. 222/2023 cit.) nonché all'esercizio finanziario 2019 (definito con la sentenza n. 232/2024 di questa Sezione), la questione della mancata

sottoscrizione del conto da parte dell'agente può dirsi superata dalla sottoscrizione della lettera di accompagnamento del conto depositato, che riproduce i dati essenziali del conto stesso e, segnatamente, il quadro riassuntivo di cassa, idoneo a ricondurne la redazione al suo sottoscrittore, e ciò anche in ragione della concordanza tra i dati riportati nel conto giudiziale e quelli contenuti nella citata nota di accompagnamento.

Quanto all'esame delle scritture contabili, esaminata la documentazione depositata dalla difesa dell'agente (bollettario completo delle entrate 2018, riepilogo completo dei prelevamenti rinvenuti, inclusivi delle indicazioni delle reversali operate, e dei dati di accredito all'Ente, oltre un riepilogo di sintesi) e tenuto conto della relazione conclusiva del Magistrato istruttore, oltre che delle conclusioni rassegnate dalle parti nel corso dell'udienza, il Collegio ritiene superate tutte le criticità riscontrate con la relazione introduttiva. Pertanto, il conto giudiziale n. 36772 deve essere dichiarato regolare e l'agente contabile scaricato da ogni addebito.

3. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale **n. 36772**, avente per oggetto la gestione di UBI BANCA SpA/BPER quale Istituto Tesoriere della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2018, così provvede:

- Dichiaro regolare il conto giudiziale **n. 36772** e scarico

l'agente da ogni addebito a suo carico.

- Nulla per le spese.

Mando alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14
gennaio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 14/02/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente